

Prot. n. L49/RNS  
Bologna, 06 aprile 2021

**Oggetto:**

**Emergenza Covid-19: nuovi Provvedimenti a decorrere dal 6 aprile 2021 ed ulteriori novità.**

**Sommario**

Con il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 ed ulteriori Provvedimenti viene ridisegnato il territorio nazionale in due zone critiche a partire dalla data del 6 aprile 2021; altresì, vengono introdotte nuove norme quali: a) l'obbligazione vaccinale per gli operatori sanitari e l'obbligo per i datori di lavoro di trasmettere, entro il 6 aprile, l'elenco dei propri dipendenti, con tale qualifica, alla Regione o Provincia di appartenenza; b) l'estensione agli Enti del Terzo settore della proroga e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee.

Nelle giornate del 1° e 3 aprile u.s., sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sono stati pubblicati ulteriori provvedimenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In ordine cronologico, trattasi dei seguenti:

- a) **Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44** - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (G.U. Serie Generale n. 79 del 01-04-2021);
- b) **Ordinanza 2 aprile 2021** - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento (G.U. Serie Generale n. 81 del 03-04-2021);
- c) **Ordinanza 2 aprile 2021** - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta (G.U. Serie Generale n. 81 del 03-04-2021)

In breve analisi, vediamo i punti salienti degli stessi partendo dalle nuove Ordinanze del Ministero della salute che, tuttavia, devono essere lette in collegamento con il nuovo Decreto-legge n. 44/2021.

**a) Le nuove Ordinanze del Ministero della salute**

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, il 2 aprile u.s. ha firmato le due citate nuove Ordinanze (1) sempre volte a contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus.

Per effetto di tali Ordinanze, **a decorrere dal 6 aprile 2021:**

- nelle **Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento**, si applicano le misure di cui alla c.d. "zona arancione", come disciplinate dal capo IV del D.P.C.M. 2 marzo 2021, ai sensi dell'art. 1, co. 1, del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
- nelle **Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta**, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva

<sup>1</sup> Le Ordinanze sono consultabili ai seguenti link:

[Ordinanza 2 aprile 2021](#) - [Ordinanza 2 aprile 2021](#)



una nuova classificazione, le misure della c.d. “zona rossa”, nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

I provvedimenti, che fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori (*oltre a quello specificato oltre*), sono **in vigore da martedì 6 aprile 2021**.

Schematicamente, pertanto, il territorio nazionale risulta **formalmente** così suddiviso:

| <i>Zona</i>      | <i>Territorio interessato</i>  |
|------------------|--|
|                  | <b>Ordinanze 2 aprile 2021<br/>decorrenza 6 aprile 2021</b>  |
| <b>Rossa</b>     | Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d'Aosta |
| <b>Arancione</b> | tutte le altre   |
| <b>Gialla</b>    | nessuna  |
| <b>Bianca</b>    | nessuna  |

**Nota bene:** la presente schematizzazione deve essere letta in collegamento con quanto disposto dal nuovo Decreto-legge n. 44/2021 (**vedi oltre**).

Conseguentemente, dalla citata data del 6 aprile 2021, i territori interessati dalle modifiche dovranno applicare le disposizioni valevoli per le differenti aree di appartenenza. Rimangono in essere, come precedentemente specificato, i vari provvedimenti adottati dalle autorità regionali per singoli territori.

A tale scopo, si evidenzia che sul sito del Governo  è consultabile una apposita sezione contenente le indicazioni operative; cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (*le FAQ sono aggiornate al 6 aprile 2021*).

Si ricorda, infine, che sul sito web del Ministero dell'Interno è sempre scaricabile il *Modulo per autodichiarazione per spostamenti* .

\*\*\*\*\*

Sempre in tema di ultime Ordinanze, emanate dal Ministero della salute, si sottolineano anche le seguenti:

- **Ordinanza 30 marzo 2021** - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* (G.U. Serie Generale n. 77 del 30-03-2021), con la quale viene disposto che a **tutti coloro che hanno soggiornato o transitato** nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C  dell'Allegato 20, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, è fatto altresì obbligo di:
  - sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art. 51, co. 6, del D.P.C.M. alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del D.P.C.M. previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
  - effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.
- **Ordinanza 2 aprile 2021** - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* (G.U. Serie Generale n.81 del 03-04-2021), per effetto del quale le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, regolante l'ingresso in

<sup>2</sup> Link: [Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it](https://www.governo.it)

<sup>3</sup> Link: [AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000](#)

<sup>4</sup> **Elenco C**

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.



Italia dagli Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, sono **prorogate fino al 30 aprile 2021**; altresì, sempre alla data del 30 aprile, è prorogata l'Ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021 regolante l'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile; agli spostamenti da e per l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui richiamato elenco C come integrato dalle disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021.

**b) Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (allegato 1)**

In continuità con quanto disposto dal Decreto-legge n. 30/2021 (5), il Decreto-legge in esame, in vigore dal 1° aprile 2021, regola le ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 **a decorrere da mercoledì 7 aprile e sino a venerdì 30 aprile 2021**.

Dunque, dopo le festività pasquali, in cui tutto il territorio nazionale è risultato essere considerato in zona rossa, lo stesso territorio nazionale ritorna ad essere distinto in differenti zone.

In base a quanto stabilito dall'**art. 1**, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l'applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo Decreto-legge) e alcune misure già previste dal citato Decreto-legge n. 30/2021, sono prorogate; in particolare:

- l'applicazione, nelle zone gialle, delle misure della zona arancione;
- l'estensione delle misure, previste per la zona rossa, in caso di particolare incidenza di contagi (*superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti*) sia con Ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità, entro il 30 aprile, di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri, del Ministero della salute o da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Dal 7 al 30 aprile, altresì:

- restano chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto;
- nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- nelle zone rosse sono chiuse le attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali;
- in zona rossa sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
- nelle zone arancioni restano aperti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), invece nelle zone rosse è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti;

<sup>5</sup> Cfr. Circolare RNS L39 – 15 marzo 2021 dello scrivente Ufficio.



- le attività di ristorazione sono sospese; prevista la sola ristorazione con consegna a domicilio.

In tema di sanzioni, infine, viene confermato che la violazione delle disposizioni comporta quanto previsto dall'art. 4 **(f)** del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*Legge 22 maggio 2020, n. 35*).

Mentre l'**art. 2** dispone una *parziale riapertura per le attività scolastiche e didattiche* delle scuole di ogni ordine e grado **(f)**, particolare importanza assumono le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 riguardanti, rispettivamente:

- a) la *responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2*,
- b) la *previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*.

#### **6 Art. 4 - Sanzioni e controlli**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

**7** In ambito scolastico il Decreto-legge n. 44/2021 prevede che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull'intero territorio nazionale:

- ✓ lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado;
- ✓ per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione.

In zona rossa le attività dovranno svolgersi a distanza, garantendo l'attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.



Prima tra tutte è sicuramente quella prevista dall'**art. 4**, rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”*.

In particolare, la norma introduce, nello specifico, un **obbligo vaccinale gratuito per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali**.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

In buona sostanza, **tutti i lavoratori del comparto sanitario sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid**, farmacisti compresi.

Per quanto sopra specificato, la vaccinazione costituisce, dunque, un **requisito essenziale** per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Operativamente, la norma prevede che:

- **entro cinque giorni dal 1° aprile**, ciascun Ordine professionale dovrà trasmettere l'elenco degli iscritti alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede; **entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio operano;**
- **entro dieci giorni dalla data di ricezione** degli elenchi, le Regioni dovranno verificare lo stato vaccinale di tutti gli operatori sanitari contenuto nei citati elenchi;
- ricevuta la segnalazione, la A.s.l. inviterà gli interessati a **produrre entro cinque giorni** la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, oppure la presentazione della richiesta, o ancora un certificato che attesti la possibilità di omettere o differire la vaccinazione, o infine l'insussistenza dei presupposti che fanno scattare l'obbligo;
- se non verrà inviata alcuna documentazione, la A.s.l. inviterà formalmente gli interessati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid indicando modalità e termini entro i quali adempiere all'obbligo; chi avrà comunicato di essere in lista per il vaccino dovrà inviare entro tre giorni dalla somministrazione la certificazione che attesta l'adempimento all'obbligo.

Nell'ipotesi in cui un operatore si rifiutasse di sottoporsi all'inoculazione del siero, verrà data immediata comunicazione anche al datore di lavoro (e all'Ordine professionale di appartenenza); l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'A.s.l. determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Ricevuta la comunicazione, **il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, a diverse, anche inferiori, ma con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio; quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione (efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

\*\*\*\*\*

Pur comprendendo la necessità della urgenza della tematica, i termini disposti (*specie il primo che, nei fatti, risulta essere scaduto il 6 aprile*) ed in mancanza di interpretazioni certe (*cosa si intende per operatori di interesse sanitario?*) e dell'effettiva messa in esecuzione dell'iter procedurale dello stesso (*come deve*



effettuare la comunicazione il datore di lavoro alla rispettiva Regione o Provincia?) si reputa che gli stessi termini siano da considerarsi ordinatori e non perentori.

**All'uopo si consiglia di verificare il sito web della Regione o Provincia interessata ove saranno fornite le relative informazioni; a titolo di esempio si riporta quanto pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna, in data 3 aprile 2021, e dalla Regione Toscana, sempre in data 3 aprile 2021:**

#### Regione Emilia-Romagna

##### Trasmissione elenchi per l'adempimento degli obblighi vaccinali per gli operatori di interesse sanitario

Sulla base delle disposizioni per l'obbligo vaccinale degli operatori di interesse sanitario, sancito dall'articolo 4 del Decreto-Legge 44/2021, è previsto che **gli ordini e collegi delle professioni sanitarie e i datori di lavoro trasmettano, entro il 6 aprile 2021**, gli elenchi dei nominativi dei loro iscritti e/o dipendenti, utilizzando il modello sotto riportato:

| ORDINI E COLLEGI DELLE<br>SEGUENTI PROFESSIONI SANITARIE  | PER DATORI DI LAVORO  |
|---|---|
| Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri<br>Ordini Veterinari Italiani<br>Ordini Farmacisti Italiani<br>Ordini professioni Infermieristiche FNOPI<br>Ordini della professione ostetrica FNOPO<br>Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione<br>Ordine degli Psicologi<br>Ordine Biologi<br>Ordini dei Chimici e dei Fisici<br><a href="#">Scarica il modulo (elenco-ordini-professionali-sanitari.xlsx ( 19.81 KB)</a> | Massofisioterapista<br>Operatore sociosanitario<br>Assistenti di studio alla poltrona<br><br><a href="#">Scarica il modulo (elenco-Datoredilavoro-operatori-sanitari.xlsx ( 20.76 KB)</a> |

##### Non sono previste altre figure professionali.

L'elenco, compilato in ogni suo campo, rispettando la descrizione della colonna, dovrà essere inviato entro il suddetto termine ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo PEC: [ElencoVaccinazioni@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ElencoVaccinazioni@postacert.regione.emilia-romagna.it)

#### Regione Toscana

##### "Obblighi vaccinali - Invio elenchi

In particolare, in relazione agli obblighi vaccinali, l'articolo 4, comma 3 precisa che:

"3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano."

Per la Regione Toscana, **gli elenchi devono essere trasmessi entro e non oltre il 6 aprile 2021** via e-mail all'indirizzo:

obbligo.vaccinazione AT sanita.toscana.it (a AT sostituire il simbolo @)

con oggetto dell'e-mail: "OBBLIGO VACCINAZIONE", usando esclusivamente la [scheda di rilevazione in formato Excel](#) scaricabile da questa pagina. Una volta compilato in tutti i suoi campi, l'elenco deve essere inviato nello stesso formato Excel e in nessun altro formato.

 Il relativo link di collegamento alla pagina web è il seguente: [Regione Emilia-Romagna](#)

 Il relativo link di collegamento alla pagina web è il seguente: [Regione Toscana](#)



Considerati i tempi tecnici ristretti, imposti dal decreto-legge, per la trasmissione e il riscontro dei dati inviati, e gli obblighi che ne discendono, si invitano i datori di lavoro a utilizzare il doppio canale, inviando anche a mezzo PEC, secondo le modalità specificate nella [pagina dedicata](#).

Con la trasmissione del file, si chiede di specificare il nominativo di un referente, indicandone il telefono e l'indirizzo e-mail per eventuale contatto in caso di necessità.

\*\*\*\*\*

L'art. 3 del Decreto, inoltre, prevede che sia **esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione** del vaccino anti SARS-CoV-2, per i **delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose** <sup>(10)</sup> commessi nel periodo emergenziale a condizione che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

La norma ha efficacia retroattiva trovando applicazione, pertanto, anche per fatti commessi prima del 1° aprile 2021.

Con l'art. 8 - *Termini in materia di lavoro e terzo settore*, infine, viene specificato che:

- è prorogato al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (L.S.U.) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (L.P.U.) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli L.S.U. e L.P.U. (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*comma 1*);
- anche gli Enti del Terzo settore possano:
  - ✓ convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
  - ✓ riconosce la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di ricorrere all'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (*comma 4*).

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
**Ufficio Legislazione del lavoro**

**Allegati:**

- 1) Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44**

**<sup>10</sup> Codice penale**

**Art. 589 - Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[abrogato]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

**Art. 590 - Lesioni personali colpose**

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.